

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

219° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	6
12 ^a - Igiene e sanità	»	12
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	15

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	23
RAI-TV	»	37
Riforma fiscale	»	40
Riforma bilancio statale	»	41

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	43
---------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e considerati i concomitanti impegni parlamentari di alcuni membri della Giunta, toglie la seduta.
(R030 000, C21ª, 0011°)

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

186^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA**(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia**(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia**(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia**(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)*

Il relatore LUBRANO DI RICCO ricorda la normativa vigente in tema di protezione dei collaboratori di giustizia e si sofferma sull'esigenza di introdurre una nuova disciplina anche allo scopo di adottare criteri più selettivi nell'ammissione ai programmi di protezione. Questi ultimi, nel disegno di legge del Governo sono considerati quale misura estrema per i casi più gravi ovvero per i casi in cui si rivelino inadeguati gli altri sistemi di tutela. Egli esprime perplessità, tuttavia, sul requisito della novità delle informazioni rese in sede processuale, in quanto anche la conferma di circostanze già acquisite da altra fonte dovrebbe essere considerata rilevante. A suo avviso, la normativa in esame non suscita riserve di legittimità costituzionale, mentre le disposizioni attinenti ai programmi di protezione sono da considerare opportune in primo luogo per la separazione concettuale e normativa nell'ammissione ai benefici sanzionatori e ai programmi di protezione: conclusivamente, propone un parere favorevole sui disegni di legge in titolo. Su richiesta del senatore GUERZONI, precisa quindi che non vi sono disposizioni transitorie rivolte a rendere retroattiva la nuova disciplina, ma ritiene, concorde in tal senso anche il presidente VILLONE, che l'estensione del nuovo regime anche a quanti hanno già collaborato è senz'altro da considerare implicita.

Il senatore ROTELLI critica il riferimento al presupposto di fatto in base al quale viene giustificata, a suo avviso anche dal relatore, la nuova normativa in esame: l'intento di ridurre il numero di collaboratori di giustizia ammessi ai programmi di protezione, che è desumibile anche dalla relazione al disegno di legge n. 2207, non può infatti essere considerato quale argomento persuasivo nella materia in esame, dato che l'entità delle collaborazioni non potrebbe essere programmata o limitata in funzione di un problema gestionale.

Secondo il presidente VILLONE, tale finalità non è da considerare immanente al disegno di legge ma può esserne un effetto indotto e tuttavia non determinante ai fini della sua valutazione: osserva, infatti, che la separazione tra i benefici sanzionatori e i programmi di protezione consente di razionalizzare il sistema sulla base di un criterio qualitativo, le cui conseguenze quantitative non sono esattamente prevedibili.

Si associa il relatore LUBRANO DI RICCO.

Il senatore PARDINI ritiene indiscutibile la possibilità di applicare il nuovo regime anche agli attuali collaboranti e concorda sul rilievo critico formulato da parte del relatore in ordine al requisito della novità delle informazioni rese in sede processuale. Ritiene inoltre impropria una finalizzazione della normativa alla riduzione del numero dei collaboranti.

Il presidente VILLONE insiste nel precisare che tale finalità non è da considerare quale elemento costitutivo della proposta normativa del Governo. Anche il senatore MAGGIORE sottolinea la natura qualitativa del criterio di selezione adottato con il nuovo sistema. Il relatore LUBRANO DI RICCO conferma che lo scopo della nuova disciplina è di separare i presupposti normativi e di fatto sui quali devono essere fondate rispettivamente la concessione di benefici penali e l'ammissione ai programmi di protezione.

Il senatore ROTELLI, quindi, osserva che l'obbligo di riferire al Parlamento sull'applicazione della normativa di per sè non implica alcuna funzione di controllo da parte delle Assemblee elettive, se non quella di ordine generale attinente al rapporto tra Governo e Parlamento.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 29 ottobre alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

191^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI*La seduta inizia alle ore 15,20.**Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario AYALA risponde all'interrogazione n. 3-01183, presentata dal senatore Bucciero e concernente alcune supposte pressioni o interferenze da parte del Procuratore nazionale Antimafia aggiunto, dottor Maritati, nei confronti di magistrati componenti un collegio giudicante, facendo presente innanzitutto che essa è stata posta in istruttoria senza indugio dal servizio ministeriale competente che si è attivato al fine di ottenere gli elementi necessari per una risposta nei tempi più rapidi possibili. Più precisamente, in data 7 ottobre 1997, la Direzione Affari Penali ha trasmesso le informazioni e i documenti inviati, con nota del 17 settembre, dalla Corte di appello di Bari, dai quali si evince che effettivamente il dottor Maritati aveva fatto pervenire due istanze indirizzate ai componenti del collegio designato per la decisione in appello su una causa civile, in cui lo stesso dottor Maritati rivestiva la qualità di parte appellata. I due giudici interessati rivelavano, tra l'altro, di non avere accolto l'invito, cosa che peraltro non avrebbero neppure potuto fare in quanto la causa era già stata decisa prima di avere avuto conoscenza del medesimo. Il Presidente della Corte di appello di Bari ha comunicato altresì che sono successivamente pervenuti al suo ufficio ulteriori note da parte dei due giudici suddetti rispetto alle quali ci si riservava una più approfondita valutazione. Il Ministero di grazia e giustizia ha avuto conoscenza dei fatti attraverso l'inter-

rogazione di cui sopra e la nota a cui si è fatto riferimento per cui il Ministro si riserva ogni ulteriore valutazione all'esito degli approfondimenti della vicenda.

In merito all'interrogazione 3-01192, anch'essa relativa a vicende che vedono coinvolto il dottor Maritati, il rappresentante del Governo rileva che, allo stato, non sono ancora pervenuti gli elementi richiesti per cui non è possibile dare una risposta esauriente sui vari profili sollevati. Tuttavia con riguardo ad uno di questi, è stato comunicato dall'ispettorato generale presso il Ministero che il procedimento penale instaurato presso la procura della Repubblica del tribunale di Potenza nei confronti di Alberto Maritati e altri magistrati è stato definito con decreto di archiviazione del 3 ottobre 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza. Sulla base della motivazione del provvedimento sia l'ispettorato sia la competente Direzione generale non hanno ravvisato la sussistenza di fatti idonei ad essere valutati in sede disciplinare o sotto il profilo dell'incompatibilità nei confronti dei magistrati interessati. Tale valutazione è stata ritenuta pienamente corretta e condivisibile dal titolare dell'azione disciplinare.

Con riferimento all'interrogazione 3-01193 – erroneamente indicata nell'ordine del giorno come 3-00193 – il sottosegretario AYALA fa presente che, anche in questo caso, gli elementi per la risposta, benchè richiesti tempestivamente, non sono ancora giunti in quanto la vicenda è al complessivo esame della competente Direzione ministeriale.

L'interrogazione 3-01331 si riferisce invece alle pressioni che il dottor Maritati avrebbe esercitato nei confronti dei componenti del collegio civile della Corte d'appello di Bari che doveva decidere su una sua pretesa risarcitoria. Il servizio ministeriale ha chiesto senza indugio gli elementi per una completa valutazione al riguardo, elementi che tuttavia non sono ancora pervenuti per cui non è possibile fornire oggi una risposta.

Per quel che concerne in conclusione l'interrogazione 3-01332, il sottosegretario Ayala sottolinea che, fino alla data del 25 ottobre 1997, il senatore Bucciero ha presentato 18 interrogazioni a risposta scritta, delle quali sette hanno già avuto risposta, mentre una sarà inoltrata al Ministro al più presto. Per altre dieci interrogazioni si è in attesa delle valutazioni richieste alle varie direzioni generali. Lo stesso senatore ha presentato poi dieci interrogazioni a risposta orale, di cui alcune derivanti dalla trasformazione di precedenti interrogazioni a risposta scritta. Queste interrogazioni, come del resto tutte le altre, non appena pubblicate sono state immediatamente poste in istruttoria. A questo riguardo, va innanzitutto considerata la specificità del rapporto intercorrente tra ministero e autorità giudiziaria che non rende sempre possibile il rispetto dei termini regolamentari. Ciò non toglie, peraltro, che le strutture ministeriali si siano impegnate al massimo per dare risposte tempestive, chiare e puntuali agli atti parlamentari di controllo ispettivo. È significativo il fatto che, alla data del 6 agosto 1997, per quanto riguarda la Camera dei deputati, il numero percentuale delle risposte – pari al 49 per cento del totale degli atti di sindacato presentati – è più che raddoppiato rispetto alla precedente legislatura. Anche per quel che concerne il Se-

nato la percentuale delle risposte complessive è di poco inferiore al 50 per cento e quella relativa al senatore Bucciero non si discosta da tale dato.

Deve poi richiamarsi l'attenzione sul fatto che, a causa della gravosità degli impegni legislativi e delle modalità di organizzazione dei lavori parlamentari, il ministero non ha talvolta potuto fornire le risposte sollecitate con gli strumenti ispettivi, pur essendo già in possesso dei dati a ciò necessari. Il rappresentante del Governo coglie infine l'occasione per confermare l'impegno del Ministro affinché, attraverso sempre più esaurienti e tempestive risposte, venga assicurato l'effettivo esercizio della essenziale funzione di controllo parlamentare.

Il senatore BUCCIERO osserva innanzitutto come, al di là delle percentuali comunicate dal sottosegretario Ayala, è innegabile che vi sono alcune interrogazioni da lui presentate che da tempo attendono una risposta da parte del Ministro. Tutto ciò suscita poi profonde perplessità nel momento in cui emerge che, ad esempio, con riferimento al procedimento penale davanti al tribunale di Potenza menzionato nell'interrogazione 3-01331, risulta altresì che, in realtà, il materiale necessario per fornire una risposta – inclusa una sentenza di non luogo a procedere del medesimo tribunale – è già disponibile ed egli stesso ha potuto procurarselo. Di fronte a situazioni di questo tipo non può non maturare il sospetto che in alcune Procure e Corti di appello vi sia, fra certi magistrati, la tendenza a coprirsi reciprocamente in modo da evitare rischi innanzitutto sul piano disciplinare.

Nel dichiararsi quindi sostanzialmente insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, richiama l'attenzione specificamente sul caso del dottor Maritati che appare un magistrato troppo occupato nella difesa dei propri interessi e che certo non è opportuno utilizzare in ruoli di fondamentale rilievo, come, ad esempio, quello di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

Auspica in conclusione che il Ministro di grazia e giustizia fornisca quanto prima risposte esaurienti a tutti i quesiti prospettati con le interrogazioni all'ordine del giorno, facendo presente che, in mancanza di ciò, considererebbe inaccettabile che, nei confronti dell'esercizio della funzione ispettiva da parte del Parlamento, vengano posti in essere comportamenti che appaiono vere e proprie prese in giro.

Il sottosegretario AYALA, intervenendo per una breve precisazione, prende atto di quanto evidenziato dal senatore Bucciero e conferma l'impegno del Governo a fornire risposte esaurienti nei tempi più brevi possibili.

In considerazione di quanto dichiarato dal Governo nel corso della seduta dell'Assemblea di questa mattina circa l'esigenza di evitare un dibattito che potrebbe interferire con le attività investigative in corso in relazione al sequestro dell'imprenditore Giuseppe Soffiantini e tenuto conto altresì dell'assenza dei presentatori, il presidente CIRAMI rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione 3-01343.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0058^o)

Il presidente CIRAMI comunica che, poichè la 5 Commissione permanente ha ritenuto che il disegno di legge n. 1166 contenga disposizioni dalle quali possono derivare variazioni di spesa o di entrata, tale disegno di legge non può essere iscritto all'ordine del giorno per tutta la durata della sessione di bilancio e va pertanto disgiunto dai disegni di legge n. 2207, 1927 e 1976 affinchè la Commissione possa proseguire l'esame di questi ultimi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica altresì che è stata richiesta, in relazione allo stesso disegno di legge n. 1166, la concessione della deroga di cui all'articolo 126, comma 12, del Regolamento, la quale, però, non è stata concessa nella odierna riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Preannuncia peraltro fin da ora la presentazione di un autonomo disegno di legge con cui verrà riproposto il contenuto del disegno di legge n. 1166, fatta eccezione per le disposizioni aventi rilevanza sul piano finanziario.

Sui lavori della Commissione prende la parola il senatore BUCCIERO il quale propone un breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2570, in materia di depenalizzazione di reati minori, attualmente fissato al 30 ottobre prossimo.

La senatrice SCOPELLITI, pur comprendendo le ragioni della proposta avanzata dal senatore Bucciero, sottolinea che la rapida approvazione del disegno di legge in questione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenterebbe, tra l'altro, anche un piccolo contributo alla soluzione del problema del sovraffollamento nelle carceri e costituirebbe, da parte del Senato, un segnale di attenzione nei confronti di tale problematica. L'oratrice considera quindi inopportuna la concessione di un'ulteriore proroga del termine per la presentazione degli emendamenti al citato disegno di legge n. 2570.

Dopo interventi del presidente CIRAMI e del senatore FASSONE, il senatore FOLLIERI osserva che l'approvazione del disegno di legge in materia di depenalizzazione dei reati minori non inciderebbe sull'ammontare della popolazione carceraria.

La senatrice SCOPELLITI ritiene che tale ultima affermazione non corrisponda al vero e che il provvedimento in questione potrebbe comunque contribuire, seppur in maniera limitata, alla soluzione del problema del sovraffollamento.

Il senatore BUCCIERO sottolinea che sarebbe senz'altro più opportuno se l'*iter* in Commissione del disegno di legge n. 2570 si svolgesse in modo tale da realizzare su di esso un'ampia convergenza, in modo da facilitarne il successivo esame da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario AYALA condivide le considerazioni della senatrice Scopelliti circa la necessità di un segnale di attenzione nei confronti della protesta – le cui motivazioni ritiene serie e giustificate – attualmente in corso nel mondo carcerario. Ritiene quindi preferibile mantenere il termine per la presentazione degli emendamenti fissato al 30 ottobre e precisa che, in effetti, il varo definitivo del provvedimento in materia di depenalizzazione dei reati minori consentirebbe la fuoriuscita dal carcere di alcuni soggetti attualmente detenuti.

Dopo interventi del senatore FASSONE e del senatore Antonino CARUSO e dopo che la senatrice SCOPELLITI ha ribadito al riguardo la sua contrarietà, la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2570, fissandolo al 4 novembre prossimo alle ore 12.

Sempre in merito alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, il senatore Antonino CARUSO sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1455 in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione, fatto proprio dal Gruppo Alleanza Nazionale nella seduta del 30 luglio 1997. Al riguardo sottolinea che, a norma delle vigenti disposizioni regolamentari, tale inserimento avrebbe già dovuto aver luogo e che, inoltre, l'inizio dell'esame di questo disegno di legge costituirebbe indubbiamente un importante segnale di attenzione nei confronti della drammatica situazione che vivono le persone vittime dei rapimenti e le loro famiglie.

Il presidente CIRAMI rileva che, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, si era senz'altro concordato sull'urgenza e sull'importanza del disegno di legge cui ha fatto riferimento il senatore CARUSO, con l'intesa però che si sarebbe proceduto all'esame dello stesso compatibilmente con le esigenze relative alle altre priorità che furono individuate in quella stessa sede, quali ad esempio quelle relative ai disegni di legge in materia di collaboratori di giustizia, di videoconferenze e di depenalizzazione dei reati minori.

Il senatore Antonino CARUSO condivide quanto fatto presente dal presidente Cirami e sottolinea come il suo intervento sia stato determinato unicamente dall'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, nel corso di una delle passate settimane, del disegno di legge n. 2782, in materia di incentivi ai trasferimenti dei magistrati, che non rientrava fra quelli ai quali venne attribuito carattere di priorità in sede di Ufficio di Presidenza.

Il presidente CIRAMI osserva che tale circostanza può spiegarsi in considerazione del fatto che tale disegno di legge è già stato approvato

dalla Camera dei deputati. Prende comunque atto di quanto dichiarato dal senatore Antonino Caruso.

Il senatore BUCCIERO ritiene che sarebbe senz'altro opportuna la convocazione, a breve, dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Concorda in merito il senatore FOLLIERI.

Il presidente CIRAMI assicura che farà presente tale esigenza alla presidenza della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri: Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI: Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nella seduta del 23 settembre.

Circa l'opportunità di procedere nella seduta odierna alla discussione generale sui disegni di legge in titolo, si svolge un breve dibattito, nel quale prendono la parola la senatrice SCOPELLITI – che chiede di intervenire in discussione generale nella giornata di domani – e il senatore FOLLIERI, relatore sui disegni di legge in questione – che sottolinea l'esigenza di concentrare nel più breve tempo possibile l'esame dei suddetti disegni di legge.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

118^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 14,55

IN SEDE DELIBERANTE

(1397) MEDURI ed altri. – *Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*

(Seguito, conclusione e approvazione con modificazioni)

Il presidente CARELLA ricorda che lo scorso 17 settembre si era conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente, ed erano state svolte le repliche. In quell'occasione era stato chiesto il trasferimento alla sede deliberante, che è stato disposto dalla Presidenza del Senato lo scorso 7 ottobre.

Il presidente Carella propone di dare per acquisito il dibattito svolto in sede referente. Concordando la Commissione, il presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1 nel quale si esaurisce il disegno di legge.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 1.1 con il quale si intende stabilire un elemento obiettivo per definire l'ambito di applicazione della normativa.

Il relatore MONTELEONE illustra l'emendamento 1.2, con il quale si recepisce anche una indicazione del Governo, inteso a stabilire chiaramente che i destinatari della normativa sono unicamente i gestori provvisori di farmacie che sono stati danneggiati dal ritardo della pubblicazione dei concorsi, e non anche coloro che per superamento dei limiti di età, non avrebbero comunque potuto partecipare ai

concorsi, anche se questi fossero stati banditi nei termini previsti dalla legge.

Il senatore CARCARINO rinuncia a illustrare l'emendamento 1.3.

Il relatore MONTELEONE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 mentre è contrario all'emendamento 1.3, che rischierebbe di allargare eccessivamente l'ambito di applicazione del provvedimento.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI concorda con il relatore dichiarandosi altresì favorevole all'emendamento 1.2 illustrato dal relatore.

Il presidente CARELLA sospende brevemente la seduta in attesa del parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti testè illustrati.

La seduta sospesa alle ore 15,05 riprende alle ore 15,15.

Il presidente CARELLA avverte che la Commissione affari costituzionali non potrà rendere il parere sugli emendamenti nella giornata di oggi, per cui si intende decorso il termine di 8 giorni dalla richiesta del parere previsto dall'articolo 41, comma 5, del Regolamento.

Il Presidente avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 nel quale si esaurisce il disegno di legge.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti separatamente ai voti, sono approvati.

L'emendamento 1.3, posto ai voti, non è approvato.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione finale.

Il disegno di legge n. 1397, posto ai voti nel suo articolo unico, è approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1397**Art. 1.**

Al comma 1, dopo la parola: «graduatoria» aggiungere la parola: «definitiva».

1.1

BERNASCONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dal beneficio i gestori provvisori che abbiano compiuto i sessanta anni di età anteriormente alla data del 31 marzo 1993, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.».

1.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono applicabili agli esercenti la professione di farmacista che risultino vincitori di concorso».

1.3

SALVATO, CARCARINO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE DELIBERANTE***(2804) Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene**, approvato dalla Camera dei deputati**(939) SPECCHIA ed altri: Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche**

(Seguito e conclusione della discussione congiunta; approvazione del disegno di legge n. 2804 e assorbimento del disegno di legge n. 939)

Riprende la discussione dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale, nell'ambito della quale ad avviso del relatore CARCARINO i Gruppi dovrebbero esprimere la loro posizione anche sull'opportunità o meno di presentare emendamenti.

Il senatore LASAGNA, con riferimento al disegno di legge n. 2804, assunto come testo base, ricorda che i limiti in volume fissati dall'articolo 1 nella percentuale del 40 per cento potrebbero essere ulteriormente abbattuti, laddove si consenta alle aziende di adeguarsi mediante la fissazione di apposito periodo transitorio; d'altro canto, sin d'ora vi sono produttori che riducono la percentuale di benzene nei combustibili, per cui tale prassi dovrebbe essere generalizzata e, soprattutto, riferita alla distribuzione nelle aree urbane.

L'articolo 6 contiene poi sanzioni amministrative dall'ammontare pressochè irrisorio, soprattutto in considerazione del fatturato che annualmente conseguono le società petrolifere; anche su tale incongruità

del testo, oltre che sulla necessità di riferire la riduzione dei vapori alle pompe di benzina, l'oratore richiede la posizione del Governo, vincolandovi l'atteggiamento del suo Gruppo in rapporto alla presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore BORTOLOTTO auspica la rapida approvazione del disegno di legge n. 2804 che a suo avviso è idoneo a contrastare efficacemente il grave rischio derivante all'ambiente e alla salute umana dalle emissioni da traffico. Per questo motivo non presenterà emendamenti, pur considerando ancora elevata la soglia del 40 per cento fissata per gli idrocarburi aromatici, che va valutata comunque in relazione a quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 1. Sottolineato con apprezzamento il contenuto dell'articolo 3, ritiene necessario prevedere per il futuro limiti anche per altre sostanze presenti nei carburanti, nelle emissioni o comunque nell'atmosfera anche sotto forma di particolato di cui è stata accertata dagli organi sanitari la pericolosità per la salute umana. Illustra quindi il seguente ordine del giorno con riferimento al disegno di legge n. 2804:

«La 13^a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2804,
considerato che:

la Commissione consultiva tossicologica nazionale nel 1995 ha elencato varie cause principali di mortalità per tumore dovuto alle emissioni da traffico;

il benzene sarebbe solo una di tali cause;

una importante causa di mortalità sarebbe l'1-3 butadiene;

un'altra rilevante causa sarebbe la fuliggine da *diesel*;

un'indagine svolta dall'osservatorio epidemiologico della regione Lazio mostra che la mortalità giornaliera risulta correlata direttamente alla concentrazione di polveri respirabili (con granuli inferiori ad un micron di diametro);

altre sostanze cancerogene contenute negli scarichi sono la formaldeide e l'acetaldeide;

il limite del 40 per cento fissato nel disegno di legge per gli idrocarburi aromatici contenuti nelle benzine va considerato solo un primo passo e che oggi siamo ad una media del 33 per cento;

impegna il Governo:

ad operare in sede comunitaria perchè venga adottata una nuova direttiva in materia di carburanti più rigorosa e adeguata all'accertata gravità del rischio per la salute stante la situazione in essere e altresì alle possibilità tecnologiche di ricerca e industriali di ridurre ulteriormente tutte le sostanze pericolose tuttora presenti nei carburanti e negli esiti della loro combustione;

a fissare l'ulteriore riduzione delle percentuali di concentrazione di idrocarburi aromatici prevista dal comma 2 dell'articolo 1 al di sotto della quota del 30 per cento;

a prevedere un inasprimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste per le violazioni dei limiti».

0/2804/1/13

BORTOLOTTO, GIOVANELLI

Il senatore MAGGI, considerando apprezzabile quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 e condivisibile l'ordine del giorno testè illustrato, chiede dei chiarimenti in merito alle sanzioni.

Il senatore POLIDORO, nel ricordare la genesi del provvedimento, fa presente che si è già registrato un notevole ritardo da parte del Parlamento nel recepimento della direttiva comunitaria in materia, benchè essa venga poi superata con la fissazione di limiti più rigorosi. Considerato altresì che il provvedimento in esame rappresenta il miglior compromesso possibile degli interessi coinvolti, benchè alcune benzine abbiano già un contenuto di idrocarburi inferiore al 40 per cento, esprime l'avviso che sia opportuno non discutere in questa sede di proposte emendative volte a fissare limiti o scadenze diverse, approvando senz'altro il provvedimento così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

Non essendovi altre richieste di intervento, il relatore CARCARI-NO sottolinea come il provvedimento in esame compia un passo avanti rispetto alla normativa comunitaria che pure si avvia ad essere migliorata alla luce sia di una nuova proposta di direttiva sia degli impegni assunti dal Consiglio della UE in materia di tutela ambientale. Fa quindi presente al senatore Maggi che la disciplina delle sanzioni contenuta negli articoli 1 e 4 riguarda soggetti diversi quindi non presenta profili di contraddittorietà e tiene conto peraltro di proposte formulate alla Camera dal Gruppo Alleanza nazionale. Raccomanda l'approvazione senza modifiche del provvedimento, anche in considerazione del grosso lavoro di mediazione svolto da tutti i Gruppi presso l'altro ramo del Parlamento, pur comprendendo la validità delle osservazioni del senatore Lasagna, sulle quali auspica risposte soddisfacenti da parte del Governo.

Il sottosegretario CALZOLAIO ricorda che il provvedimento, pur essendo il frutto della mancata conversione di decreti-legge non convertiti, ne rappresenta un miglioramento in quanto amplia l'oggetto dal benzene agli aromatici, anche in virtù di proposte di legge parlamentari nel frattempo presentate; presso la Camera dei deputati non sono stati considerati altri aspetti, come ad esempio quello degli incentivi fiscali, in considerazione dell'imminenza di una nuova direttiva comunitaria la quale prevede il raggiungimento entro il 1 gennaio 2000 del limite dell'1 per cento per il benzene e del 42 per cento per gli idrocarburi aromatici, limiti che potrebbero ulteriormente essere ridotti a seguito del parere del Parlamento europeo. Al senatore Lasagna segnala quindi che le sanzioni non sono affatto modeste se si tiene conto della possibilità

della loro triplicazione e precisa altresì al senatore Maggi che il comma 6 dell'articolo 4 riguarda attori diversi dai produttori considerati nell'articolo 1 e cioè tutti i soggetti operanti nelle fasi di stoccaggio, trasporto e distribuzione.

Il senatore LASAGNA, ritenendo condivisibile l'ordine del giorno, al quale dichiara di aggiungere la propria firma, rinuncia alla presentazione di emendamenti, raccomandando al presentatore di inserire nel dispositivo un impegno concernente l'utilizzo di carburanti meno inquinanti nelle aree urbane.

Il senatore SPECCHIA, condividendo anch'egli l'ordine del giorno, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo al provvedimento, che nel complesso appare migliorato rispetto a precedenti decreti-legge in materia.

Il relatore CARCARINO propone taluni modifiche alle premesse e al dispositivo dell'ordine del giorno, del quale non condivide l'inasprimento delle sanzioni.

Dopo un dibattito in cui intervengono ripetutamente il senatore LASAGNA, il presidente GIOVANELLI, il sottosegretario CALZOLAIO ed il relatore CARCARINO, il senatore BORTOLOTTO riformula l'ordine del giorno nel seguente nuovo testo:

«La 13^a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2804,
considerato che:

la Commissione consultiva tossicologica nazionale nel 1995 ha elencato varie cause principali di mortalità per tumore dovuto alle emissioni da traffico;

il benzene sarebbe solo una di tali cause;

una importante causa di mortalità deriva da altri componenti presenti nei gas di scarico dotati di elevata tossicità o a rischio di cancerogenesi per l'uomo, quali gli idrocarburi policiclici aromatici (come il benzopirene) e l'1-3 butadiene;

un'altra rilevante causa sarebbe la fuliggine da *diesel*;

un'indagine svolta dall'osservatorio epidemiologico della regione Lazio mostra che la mortalità giornaliera risulta correlata direttamente alla concentrazione di polveri respirabili;

altre sostanze cancerogene contenute negli scarichi sono la formaldeide e l'acetaldeide;

il limite del 40 per cento fissato nel disegno di legge per gli idrocarburi aromatici contenuti nelle benzine va considerato solo un primo passo e che oggi siamo ad una media del 33 per cento;

impegna il Governo:

ad operare in sede comunitaria perchè venga adottata una nuova direttiva in materia di carburanti più rigorosa e adeguata all'accertata

gravità del rischio per la salute stante la situazione in essere e altresì alle possibilità tecnologiche di ricerca e industriali di ridurre ulteriormente tutte le sostanze pericolose tuttora presenti nei carburanti e negli esiti della loro combustione;

a fissare l'ulteriore riduzione delle percentuali di concentrazione di idrocarburi aromatici prevista dal comma 2 dell'articolo 1 al 30 per cento;

a prevedere misure per la distribuzione dei prodotti petroliferi che favoriscano l'uso di quelli a minore concentrazione di inquinanti nelle aree urbane».

0/2804/1/13 (Nuovo testo)

BORTOLOTTI, GIOVANELLI, LASAGNA

A tale ordine del giorno aggiungono firma il relatore Carcarino, che esprime contestualmente parere favorevole, ed i senatori Maggi e Polidoro.

Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno, esso è posto ai voti ed approvato.

Avendo i rappresentanti dei Gruppi dichiarato l'intenzione di non presentare emendamenti, senza discussione sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge n. 2804 nonchè il provvedimento nel suo complesso; risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 939.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (n. 164)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio)

(R144 003, C13^a, 0002^o)

Il relatore CAPALDI illustra lo schema di decreto in titolo, volto a superare i problemi interpretativi e le difficoltà applicative riguardanti il decreto n. 22 del 1997, nonchè a superare i rilievi formulati dalla Commissione dell'Unione europea con nota del 29 settembre scorso: essi riguardavano i rifiuti (per i quali si dovrebbe puntualizzare quanto previsto per i registri di carico e scarico, nonchè l'emanazione di ordinanze contingibili, la materia degli scarti alimentari e le funzioni regionali e provinciali), gli imballaggi (sulla mancata pubblicità delle campagne di informazione, compito che invece è già conferito al consorzio obbligatorio nazionale) ed i rifiuti pericolosi (con la mancata trasposizione dell'allegato III alla direttiva 91/689/CEE).

Sin dal 19 maggio il Ministero dell'ambiente costituì un gruppo di lavoro in relazione alle diverse tematiche conseguenti al decreto n. 22,

procedendo altresì a predisporre la normativa tecnica secondaria volta a fissare disposizioni di dettaglio: ciò riguarda gli schemi di decreto già predisposti sul trasporto transfrontaliero, sui diritti di iscrizione da versarsi alla provincia, sull'individuazione del modello uniforme del registro di carico e scarico, sull'organizzazione dell'albo nazionale dei gestori, sullo smaltimento di rifiuti in discarica, sul comitato nazionale dell'albo dei gestori e sulla riorganizzazione del catasto. Oltre ad un ulteriore testo in via di elaborazione sull'amianto, è stato predisposto uno schema di atto di indirizzo e coordinamento sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'ambiente da parte di privati e di istituzioni pubbliche.

Per eliminare però i dubbi interpretativi che non possono essere risolti con la normativa secondaria, si è reso opportuno predisporre un nuovo decreto legislativo, in base alla delega contenuta nel precedente: a questa istanza, nonché a quella di corrispondere ai rilievi comunitari ed a quella di rendere operativa la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 – fissata con il decreto-legge n. 291, in via di decadenza senza possibilità di reiterazione – consegue l'indifferibile necessità che il testo in esame entri in vigore nella prima settimana di novembre.

Il provvedimento in esame, oltre ad attenuare le sanzioni amministrative, introduce anche correttivi alla disciplina alle bonifiche dei siti inquinati; alle province vengono inoltre attribuite specifiche competenze nell'elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti, mentre il piano degli imballaggi dovrà essere varato con l'assenso della Conferenza Stato-Regioni. Altra importante innovazione riguarda i piccoli artigiani e commercianti che movimentano piccole quantità di rifiuti e che non tengono registri di carico e scarico: le precedenti sanzioni, nel caso di rifiuti pericolosi, sono abbassate purchè l'impresa non abbia alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori, ma tale norma potrebbe far ravvisare rilievi di costituzionalità. Le competenze in materia di smaltimento di rifiuti nelle acque marine sono oggetto di specifica precisazione, così come la gestione di beni durevoli, dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (in quest'ultimo caso, coordinandosi con il nuovo codice della strada).

Nel proporre un parere favorevole condizionato, il relatore conclude giudicando estremamente ravvicinato il termine del 31 dicembre 1997 previsto dall'articolo 4, comma 8; sarebbe altresì opportuno snellire ulteriormente le procedure, soprattutto in riferimento ai 180 giorni concessi al Ministro per il consenso in deroga allo smaltimento in discarica, ma anche in riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti; sugli imballaggi, infine, vanno meglio chiarite le modalità di scioglimento dei consorzi obbligatori previgenti.

Interviene il ministro RONCHI, secondo cui il regime delle esclusioni di cui all'articolo 8 del decreto n. 22 si applica non soltanto agli scarti alimentari, ma anche ai beni reimpiegati nello stesso ciclo di produzione e nello stesso luogo, purchè non vi sia combustione: manca infatti in questo caso la volontà di disfarsi del bene; per quanto riguarda l'esclusione delle associazioni ambientaliste, essa non si discosta da

quanto previsto per tutti gli enti privi di fine di lucro. L'atto interpretativo di indirizzo e di coordinamento potrebbe poi bastare per gli scarti da pratiche agricole, mentre la deroga per i rifiuti pericolosi può utilmente essere delimitata al solo stoccaggio provvisorio per il superamento delle emergenze.

Dà poi conto delle osservazioni comunitarie sui piani regionali di individuazione delle aree, che secondo la Commissione dell'Unione europea dovrebbero includere anche le aree idonee attualmente di competenza provinciale, nonché della riduzione delle sanzioni per le piccole unità produttive: in proposito l'eccezione di costituzionalità sarebbe stata meno infondata se si fosse fatto riferimento al fatturato dell'azienda, ma il rischio di una censura si riduce molto quando si adotta un criterio - quello del numero dei dipendenti - dal quale si desume indirettamente anche la quantità di lavoro profuso e, quindi, di beni prodotti.

Ribadisce l'urgenza dell'entrata in vigore dello schema di decreto in titolo, che dovrebbe essere portato in Consiglio dei ministri sin dal prossimo venerdì: pertanto si dichiara disponibile a delegare funzionari dell'ufficio legislativo del proprio Dicastero ad offrire, in tutte le sedi che la Presidenza riterrà idonee, le chiarificazioni tecniche necessarie a concludere l'*iter* nel più breve tempo possibile.

Il presidente GIOVANELLI ringrazia il Ministro e preannuncia che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà convocato domani in due sedute per consentire ai rappresentanti del Ministero dell'ambiente di fornire tutte le delucidazioni che dovessero essere utili al prosieguo del dibattito.

Dopo brevi interventi dei senatori BORTOLOTTI, VELTRI e LASAGNA, che si riservano di intervenire alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANTICA giudica ambizioso il traguardo cronologico posto dal Ministero dell'ambiente, anche con la proroga del regime transitorio; il Gruppo di Alleanza nazionale, pur concordando con la richiesta di celere esame, è persuaso che dal sistema proposto con il decreto n. 22 conseguirà un costo economico superiore all'attuale, anche se ciò discende da una logica tesa a rendere il cittadino avvezzo a pagare per il servizio reso. Nè i decreti attuativi del Ministero dell'ambiente, nè lo schema di decreto proposto affrontano la questione della tariffa comunale: eppure, le aziende municipalizzate sono un importante snodo della nuova disciplina e, dal 1 gennaio 1999, dovrebbero agire secondo una logica di mercato alla quale non sempre appaiono preparate. Anche gli operatori del settore tardano ad adeguarsi alle nuove normative sui registri di carico e scarico, per cui la semplificazione appare doverosa; quanto alla richiesta di un periodo transitorio per il Consorzio obbligatorio nazionale, appare preferibile affrontare la questione della certezza di tempi e di modalità nel trasferimento a quest'ultimo dei beni e del personale dei consorzi

previgenti, garantendo il mantenimento della loro finalità di interesse pubblico.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta di domani, originariamente convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 16.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 11.

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del progetto di legge di riforma della parte seconda della Costituzione.

Massimo D'ALEMA, *Presidente* ricorda che la Commissione dovrà ora passare all'esame della nuova formulazione dell'articolo 79, pubblicata nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 23 ottobre scorso.

Intervengono quindi il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, il deputato Giuliano URBANI (gruppo forza Italia), i senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) che, conformemente a quanto aveva già rilevato nel corso dei lavori del Comitato ristretto, propone il seguente testo, alternativo a quello predisposto dal relatore, dell'articolo 79:

Le pubbliche amministrazioni operano nell'interesse delle comunità, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Gli organi di direzione politica ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata dai rispettivi statuti e regolamenti secondo i principi stabiliti dalle leggi istitutive in modo da assicurare l'esercizio delle funzioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata dalle due Camere. Sono garantiti l'individuazione del responsabile del procedimento; il diritto all'informazione, l'accesso ad atti e documenti, la partecipazio-

ne dei cittadini; la conclusione entro termini congrui, la facoltà di stipulare accordi, i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.

I rapporti costituiti con i terzi sono disciplinati in conformità ai principi del diritto privato, salvo i casi previsti dalla legge nell'interesse pubblico. I danni cagionati dalle pubbliche amministrazioni sono risarciti secondo il diritto civile.

Intervengono poi i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) e Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, che accoglie la proposta di riformulazione del senatore Pellegrino volta ad aggiungere all'ultimo comma dell'articolo in esame, dopo la parola: «motivata», le seguenti parole: «o con accordo». Riformula quindi il testo dell'articolo 79 nel modo seguente:

Le pubbliche amministrazioni operano nell'interesse dei cittadini, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.

L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.

Dopo dichiarazioni di voto contrario del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e del deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), la Commissione approva l'articolo 79, come da ultimo riformulato dal relatore, risultando così conseguentemente respinti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo non integralmente assorbiti (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente* avverte che il relatore ha predisposto, sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati la seguente nuova formulazione dell'articolo 80:

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

Agli impieghi si accede mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite tenendo conto anche del merito e della produttività individuali.

Intervengono quindi il deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giuliano URBANI (gruppo forza Italia), i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, che accoglie la proposta del deputato Giuliano URBANI (gruppo forza Italia) di riformulare il terzo comma dell'articolo 80 nel senso di inserire dopo la parola: «mediante», le seguenti: «concorsi o altre». Riformula, inoltre, il quarto comma dell'articolo in esame nel senso di sostituire le parole: «tenendo conto anche del merito e della» con le seguenti: «anche in base al merito e alla».

Dopo un intervento del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e una dichiarazione di astensione del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la Commissione approva l'articolo 80, come da ultimo riformulato dal relatore, restando così conseguentemente respinti tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo e non integralmente assorbiti (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente* avverte che il relatore, sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati, ha predisposto la seguente nuova formulazione dell'articolo 81:

Art. 81.

Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Intervengono quindi il senatore Francesco TABLADINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente) che propone di sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono», Massimo D'ALEMA, *Presidente*,

il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo* che riformula l'articolo 81 nel senso di aggiungere il seguente comma: «i pubblici impiegati che siano membri del Parlamento e delle Assemblee regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità».

La Commissione respinge la proposta del senatore Francesco TABLADINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente) di sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono». Approva quindi l'articolo 81 come da ultimo riformulato dal relatore, risultando così respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 81 e non integralmente assorbiti (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, *Presidente* ricorda che la Commissione deve ora affrontare la questione, precedentemente accantonata, relativa al numero dei parlamentari, in ordine alla quale era stata presentata una proposta del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) di riformulazione dell'articolo 85, già pubblicata nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 21 ottobre scorso.

Massimo D'ALEMA, *Presidente* avverte che, sulla base del dibattito già svoltosi, le parole: «a cinquantamila» devono intendersi sostituite dalle parole: «alla metà».

Dopo interventi del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), del senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), del senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) che propone di rinviare l'esame della questione al Comitato ristretto, dei senatori Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) e Francesco TABLADINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), del deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) e Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) e del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, consentendo la Commissione, rinvia la questione della definizione del numero dei parlamentari all'esame del Comitato ristretto.

Dopo un intervento del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, *Presidente* sospende la seduta avvertendo che riprenderà oggi alle 16.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 16,15.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni in materia di giustizia (articoli da 119 a 133 del progetto di riforma della parte seconda della Costituzione).

Comunica quindi che il relatore Boato ha predisposto, sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati, le seguenti formulazioni degli articoli in questione:

TITOLO VI LA GIUSTIZIA

SEZIONE I GLI ORGANI.

Art. 119.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.

Art. 120.

La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari.

Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.

La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici onorari al fine di giudizi di sola equità.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 121.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.

Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.

I tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra e possono esserlo in occasione dell'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali. Hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 122.

I giudici ordinari ed amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio. I componenti appartenenti alla magistratura sono eletti in modo da rispecchiare la proporzione tra i giudici ed i magistrati del pubblico ministero.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

La legge può prevedere l'articolazione del Consiglio in sezioni per i giudici e per i magistrati del pubblico ministero.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali nè ricoprire cariche pubbliche.

Art. 123.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali nè ricoprire cariche pubbliche.

Art. 124.

Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, la formazione, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero. I Consigli non possono adottare atti di indirizzo politico.

Art. 125.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione.

La Corte è formata da nove membri eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici ed uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

La Corte elegge un Presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.

Art. 125-bis.

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. Il suo ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.

L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.

Il Procuratore generale riferisce alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 126.

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.

Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti previa valutazione di idoneità.

Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.

In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.

Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.

Art. 127.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari ed amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L'ufficio di giudice ordinario ed amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, nè essere distaccati presso ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.

Art. 128.

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario ed amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia.

Art. 129.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.

Art. 130.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle pro-

fessioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

SEZIONE II

NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art. 130-bis.

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

Art. 130-ter.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.

Il processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale ed è ispirato al principio dell'oralità.

La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di fare interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

La legge assicura che la custodia cautelare venga disposta in appositi istituti.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 131.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giurisdizio-

ne. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 132.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

Art. 133.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Disposizioni transitorie e di attuazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale si procede con legge alla revisione degli organi giurisdizionali amministrativi e contabili attualmente esistenti. Tale legge attribuisce inoltre ai magistrati contabili e militari la facoltà, da esercitarsi entro sei mesi dalla predetta revisione, di essere inquadrati rispettivamente nei ruoli dei magistrati amministrativi e ordinari. Entro il medesimo termine i consiglieri di Stato esercitano l'opzione tra l'inquadramento nei ruoli del Consiglio di Stato o in quelli della Corte di giustizia amministrativa.

I primi due periodi dell'ultimo comma dell'articolo 127 si applicano a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, illustra le formulazioni da lui predisposte, dando conto, altresì, della seguente ulteriore formulazione dell'articolo 125, che propone in via alternativa:

Art. 125.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei ma-

gistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in Cassazione.

La Corte è formata da nove membri. Quattro componenti sono eletti dai magistrati ordinari, in modo da rispecchiare la proporzione tra i giudici e i magistrati del pubblico ministero; due componenti sono eletti dai magistrati amministrativi; tre componenti sono eletti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, sinchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali nè ricoprire cariche pubbliche.

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.

Intervengono sugli emendamenti riferiti all'articolo 119 i senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Marcello PERA (gruppo forza Italia), Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) *relatore sul sistema delle garanzie*, e il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD).

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 119 proposto dal relatore, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Intervengono sugli emendamenti riferiti all'articolo 120 i senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), i senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, i senatori Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia).

La Commissione approva la proposta, contenuta in alcuni emendamenti presentati, di uniformare il secondo comma dell'articolo 120 al

primo periodo del secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione, restando conseguentemente preclusa la formulazione del quarto comma dell'articolo 120 proposto dal relatore.

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), la Commissione approva quindi il testo dell'articolo 120, proposto dal relatore, come modificato, restando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 121 intervengono i deputati Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, i senatori Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), e il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione approva la proposta, contenuta negli identici emendamenti Salvati ed altri e C.121.56 e Salvi ed altri S.121.37, di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: «riguardanti l'esercizio di pubblici poteri».

Dopo interventi del senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, dei senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), la Commissione respinge l'emendamento D'Amico C.121.9. Approva quindi la proposta, formulata dal senatore Russo, di aggiungere, alla fine del secondo comma, il seguente periodo: «La legge determina i titolari dell'azione di responsabilità».

Dopo interventi del senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, del senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), del deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania in-

dipendente), la Commissione approva l'emendamento Cossutta ed altri C.121.11 intendendolo come sostitutivo del primo periodo del terzo comma.

La Commissione approva quindi, con votazione per parti separate, il testo dell'articolo 121 proposto dal relatore, come modificato, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 122 intervengono i deputati Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), i senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia), Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), il deputato Franco MARINI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), i senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) e il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Massimo D'ALEMA, *Presidente* rinvia quindi alla seduta di domani alle ore 9,30 il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della Rai, professor Enzo Siciliano, ed il Direttore Generale, dottor Franco Iseppi.

La seduta inizia alle ore 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0042°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0022°)

Il Presidente Francesco STORACE informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, nella riunione testè conclusasi, ha preso atto del calendario delle Tribune elettorali per la prossima consultazione amministrativa, previste ai sensi della risoluzione approvata dalla Commissione il 9 ottobre scorso. Il calendario è stato predisposto dalla RAI e trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della risoluzione stessa.

Informa altresì che nella medesima riunione l'Ufficio di Presidenza ha adottato una deliberazione interpretativa di tale risoluzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, di questa, che risulta del seguente tenore:

«L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessò che:

la legge n. 515 del 1993 prevede, all'articolo 1, comma 1, la disciplina diretta dei programmi di informazione elettorale da parte della Commissione; al successivo comma 5, la legge fa riferimento alla completezza ed imparzialità dell'informazione, quali presupposti necessari per la presenza in video di candidati nel periodo elettorale;

la delibera approvata dalla Commissione il 9 ottobre 1997, circa la disciplina delle trasmissioni RAI in periodo elettorale, reca norme riferite alla totalità della programmazione radiotelevisiva;

l'articolo 15, comma 2, della delibera 9 ottobre prevede che l'Ufficio di Presidenza assuma disposizioni per l'attuazione della delibera stessa,

ritenuto che:

il requisito della completezza dell'informazione richiede, nei programmi informativi ricondotti alla responsabilità di un direttore di testata, una adeguata informazione sulle elezioni della prossima tornata amministrativa, le quali riguardano oltre 12 milioni di cittadini;

i requisiti della completezza e imparzialità richiedono che tale informazione non possa aver luogo se non con l'invito a parteciparvi rivolto a tutti i candidati a sindaco, assicurando a ciascuno uguale opportunità,

dispone:

che la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, curi che, nelle trasmissioni informative ricondotte alla responsabilità di un direttore di testata, sia trattato il tema delle prossime consultazioni amministrative, in aderenza ai presupposti di cui in premessa, con particolare riferimento alle grandi città».

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo per una precisazione, ritiene che il documento in questione debba essere inteso nel senso che la RAI non sia obbligata a programmare la messa in onda di informazioni sulla consultazione elettorale necessariamente per tutte le trasmissioni ricondotte alla responsabilità dei direttori di testata.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene che la Commissione possa consentire con la precisazione suggerita dal senatore Falomi.

(La Commissione prende atto).

Il Presidente Francesco STORACE si sofferma quindi sull'assenza di un rappresentante della RAI nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, per la questione specifica riferita alla delibera appena letta. Su tale ultima questione rispondono il Presidente della RAI, Enzo SICILIANO, ed il Direttore Generale, Franco ISEPPI.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI, RELATIVA AI CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NELLE ULTIME SETTIMANE (R047 000, B60^a, 0011^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che l'audizione in titolo è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 21 ottobre scorso, e che sull'argomento oggetto dell'audizione si svolgerà una discussione nelle giornate di giovedì 30 ottobre e martedì 4 novembre prossimi.

Il Presidente della RAI, Enzo SICILIANO svolge quindi un intervento, cui fa seguito una relazione del Direttore Generale, Franco ISEPPI.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha reso ulteriori comunicazioni alla Commissione, svolgono considerazioni e pongono quesiti il senatore Stefano SEMENZATO, ed i deputati Marco FOLLINI e Paolo ROMANI, ai quali rispondono il Presidente della RAI, Enzo SICILIANO, ed il Direttore Generale, Franco ISEPPI. Dopo una precisazione del Presidente Francesco STORACE, svolgono considerazioni e pongono quesiti il deputato Paolo RICCIOTTI, il senatore Enrico JACCHIA, il deputato Giovanni DE MURTAS, il senatore Antonio FALOMI, il deputato Mario LANDOLFI, il senatore Massimo BALDINI, ed il deputato Mauro PAISSAN.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il deputato Giovanna MELANDRI, alla quale risponde il Presidente Francesco STORACE. Svolge ulteriori considerazioni il senatore Giorgio COSTA.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI è intervenuto per un richiamo al regolamento, al quale risponde il Presidente Francesco STORACE, il presidente della RAI, Enzo SICILIANO, risponde ai quesiti proposti.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alla ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20,40.

Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0014^o)

Il presidente, Salvatore BIASCO, propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti del Ministero delle finanze, della Confartigianato, della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (CNA), della Confederazione autonoma sindacato artigiani (CASA) e della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI).

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 23,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente

Antonio MARZANO

indi del Vice Presidente

senatore Giovanni FERRANTE

indi del Vice Presidente

senatore Ivo TAROLLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLE IMPLICAZIONI DELL'UNIFICAZIONE DEI
MINISTERI DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA*

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B30^a, 0003^o)

Il Presidente Antonio MARZANO illustra alcuni problemi concernenti l'organizzazione delle prossime sedute della Commissione, preannunciando che il prossimo 4 novembre avranno luogo le due relazioni e che il giorno 12 si svolgerà la discussione generale e si potrebbe altresì esaminare nel merito la parte del parere sulle norme relative all'attività informatica.

Essendone stato richiesto e concordando la Commissione, dispone quindi che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata attraverso la trasmissione degli stessi a circuito chiuso.

*AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 2 DEL REGOLAMEN-
TO DEL PROFESSOR ANDREA MONORCHIO, RAGIONIERE GENERALE DEL-
LO STATO*

(R047 000, B30^a, 0005^o)

Il dottor Andrea MONORCHIO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti il presidente Antonio Marzano, il deputato Giorgio Pasetto, il deputato Roberto Di

Rosa, il deputato Roberto Villetti e il deputato Carlo Pace, alle quali risponde il dottor Andrea Monorchio.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,40).

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL PROFESSOR MANIN CARABBA, PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

(R047 000, B30^a, 0005^o)

Il professor Manin CARABBA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti il deputato Carlo Pace, il deputato Maria Carazzi, il deputato Roberto Di Rosa, il deputato Roberto Villetti, il deputato Giorgio Pasetto, il senatore Carla Mazzuca Poggiolini e il senatore Giovanni Ferrante, alle quali risponde il professor Manin Carabba.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,35).

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA DOTTORESSA PATRIZIA MUNZI BITETTI, DIRETTORE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(R047 000, B30^a, 0005^o)

La dottoressa Patrizia MUNZI BITETTI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti il deputato Carlo Pace, il deputato Giorgio Pasetto e il presidente Giovanni Ferrante, alle quali risponde la dottoressa Patrizia Munzi Bitetti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 20,5).

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL PROFESSOR MARIO DRAGHI, DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

(R047 000, B30^a, 0005^o)

Il professor Mario DRAGHI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e richieste di chiarimenti il senatore Antonio Azzollini, il deputato Giorgio Pasetto, il deputato Roberto Villetti, il deputato Carlo Pace e il presidente Ivo Tarolli e il senatore Giovanni Ferrante, alle quali risponde il professor Mario Draghi.

La seduta termina alle ore 21,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 9, 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
- Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane (2792-bis) (*Risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).

- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).

III. Discussione del disegno di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 15

Procedure informative

Acquisizione di elementi informativi su affari assegnati alla Commissione ex articolo 47 del Regolamento: audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa e del Segretario generale della Difesa - Direttore nazionale degli armamenti sullo schema di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 9,45 e 14,30

In sede consultiva

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222» (n. 159).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 16

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (n. 164).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (n. 164).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. – Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. – Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARRILE ed altri. – Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).

- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX*, n. 2).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 9,30 e 16

Seguito dell'esame del progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (AC 3931 - AS 2583).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 13,30

Esame dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 20,30

Audizione del Ministro della difesa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 29 ottobre 1997, ore 13

Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
